



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Concordato preventivo biennale 2024-2025 per soggetti ISA

**Artt. 6 – 36 del DLgs. 12.2.2024 n. 13;
DM 14.06.2024**

Gentile Cliente,

come già inizialmente esposto nella nostra precedente circolare siamo ad aggiornarti sull'argomento in oggetto di questa circolare, argomento che da febbraio ad oggi ha subito innumerevoli modifiche ultima la possibilità **PER I SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE di usufruire di una sorta di CONDONO/RAVVEDIMENTO SPECIALE a condizioni particolarmente agevolate sugli anni d'imposta 2018-2022 che diventeranno non più accertabili. Su questo argomento seguirà una specifica circolare.**

In tema di Concordato Preventivo biennale:

Gli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che sono assoggettati e applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) possono concludere un accordo con il Fisco per definire i redditi d'impresa e di lavoro autonomo ai fini IRES/IRPEF e il valore della produzione netta ai fini IRAP per il biennio 2024-2025. Il concordato non ha effetti ai fini IVA.

Si tratta dell'istituto del concordato preventivo biennale, introdotto dal DLgs. 12.2.2024 n. 13. Alcune modifiche alla disciplina sono state introdotte dal DLgs. 5.8.2024 n. 108.

MODULISTICA E TERMINE DI ADESIONE

La formulazione della proposta per il biennio 2024-2025 e la relativa accettazione avvengono nell'ambito del modello ISA 2024 (periodo d'imposta 2023), mediante la compilazione tramite il software applicativo degli ISA, "Il tuo ISA 2024 CPB", del quadro P (o modello CPB); questo modello costituisce un allegato al modello ISA.

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P02 Assenza di cause d'esclusione <small>(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)</small> <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P03 Presenza di eventi straordinari <small>(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)</small> <input type="checkbox"/>
	Dati contabili
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Proposta CPB
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03 <input type="text"/> <small>FIRMA</small>	

L'adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 è espressa con la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) entro il 31.10.2024, cui è allegato il modello CPB con l'accettazione della proposta.

AMBITO SOGGETTIVO

I contribuenti assoggettati agli ISA possono aderire al concordato preventivo nell'ambito del modello ISA. Pertanto, condizione preliminare è che non sussistano cause di esclusione dagli indici che determinino il conseguente esonero della compilazione del modello ISA.

DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il concordato preventivo biennale non è applicabile in presenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).

Tale condizione preclude l’adesione al concordato se si tratta di debiti maturati “con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta” (ossia, in sede di prima applicazione, il 2023). L’inciso dovrebbe essere interpretato nel senso che i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi nel periodo d’imposta precedente all’applicazione (2023), anche se riferiti a periodi pregressi.

A parziale deroga di quanto sopra, l’adesione al concordato è consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000,00 euro. Quindi, i debiti tributari devono essere estinti entro il 31.10.2024 (termine per la presentazione del modello REDDITI 2024).

Sospensione o rateazione del debito

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 13/2024).

L’assenza di debiti tributari e contributivi con riferimento al 2023 o l’estinzione di quelli superiori a 5.000,00 euro è attestata barrando la casella del rigo P01 del quadro P.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORDATO PREVENTIVO

Ulteriori condizioni di esclusione dal concordato sono individuate dall’art. 11 del DLgs. 13/2024 e riepilogate nella tabella che segue.

Condizione	Descrizione
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Il contribuente non ha adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
Condanna per reati tributari	Il contribuente è stato condannato per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato: <ul style="list-style-type: none">reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute)

Condizione	Descrizione
	<p>te certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);</p> <ul style="list-style-type: none"> • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); • riciclaggio (art. 648-bis c.p.); • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); • autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).
Detassazione di redditi in misura superiore al 40%	<p>Con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, sono stati conseguiti, nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile; • in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.
Adesione al regime forfetario	<p>Adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Quindi, la causa di esclusione in esame riguarda i contribuenti che nel 2023 applicavano gli ISA e nel 2024 sono passati al regime forfetario.</p>
Operazioni straordinarie	<p>Le società o gli enti, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessate da operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fusione; • scissione; • conferimento; • modifica della compagine sociale (solo per società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR).

L'assenza delle sopra citate cause di esclusione è attestata barrando la casella del rigo P02 del quadro P.

PROPOSTA DEL CPB 2024-2025

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 13/2024 (come modificati dal DLgs. 108/2024) e dal DM 14.6.2024.

Questo decreto ha, tra l'altro, individuato i passaggi (riepilogati nella tabella seguente) per il calcolo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e del valore della produzione netta proposti dal *software* applicativo degli ISA.

Passaggi procedurali	Descrizione
Reddito e valore della produzione 2023	Viene considerato il reddito d'impresa e di lavoro autonomo e il valore della produzione netta dichiarati dal contribuente

Passaggi procedurali	Descrizione
	all'interno del quadro P del modello ISA 2024, escludendo dal calcolo le componenti espressamente individuate.
Raggiungimento del punteggio ISA 10	Sono aggiunti i maggiori componenti necessari per raggiungere il punteggio massimo di affidabilità fiscale, pari a 10, se il software ISA ha fornito un punteggio ISA inferiore.
Coefficiente relativo all'andamento triennale della gestione	Applicazione al risultato ottenuto dai precedenti passaggi di un coefficiente compreso tra 0,9 e 1,1.
Rivalutazione per redditività settoriale	Applicazione di un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale previsto sulla base dell'analisi delle spese per lavoro dipendente.
Valore della produzione netta IRAP	Al valore dichiarato dal contribuente per il periodo 2023 è sommata l'eventuale differenza rilevata tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato (periodo 2023) e quanto quantificato anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali risultante nel passaggio precedente.
Crescita macroeconomica	Applicazione delle stime di crescita macroeconomica del Paese, fissate allo 0,6% per il 2024 e all'1,1% per il 2025.

La proposta per il periodo 2024 tiene conto dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2023 e, nella misura del 50%, del maggior reddito individuato con la metodologia sopra indicata (art. 4 del DM 14.6.2024).

CALCOLO DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA RILEVANTI AI FINI DEL CONCORDATO

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi "straordinari" o "non ricorrenti" che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

Reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, senza tener conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della cliente o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale.

Il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, i corrispettivi per la cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

In ogni caso, il reddito concordato che sarà oggetto di tassazione, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, anche dal reddito dichiarato relativo al periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il reddito così ottenuto è indicato al rigo P04.

Reddito d'impresa

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, se si tratta di impresa in contabilità semplificata, si fa riferimento ai criteri dell'art. 66 del TUIR.

Tuttavia, il reddito d'impresa proposto dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto di:

- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive e passive;
- perdite su crediti;
- utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE e in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo netto tra gli elementi sopra indicati determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni è ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, il reddito concordato che sarà oggetto di tassazione, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro. Tuttavia, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, possono essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, anche dal reddito dichiarato relativo al periodo 2023 devono essere aggiunti o sottratti questi componenti; il reddito così ottenuto è indicato al rigo P04.

Circostanze eccezionali che provocano la riduzione del reddito concordato

Alcuni eventi eccezionali determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti (art. 5 del DM 14.6.2024). Si tratta di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;
- sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

In loro presenza (che il contribuente deve segnalare nel modello CPB, rigo P03 con il relativo codice), viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni (codice 1);
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni (codice 2);
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni (codice 3).

Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono verificarsi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato (art. 5 co. 3 del DM 14.6.2024).

Immodificabilità della proposta

I redditi e il valore della produzione netta proposti dall'Agenzia delle Entrate saranno indicati, separatamente per il 2024 e il 2025, nei righe P06 - P09.

Proposta di reddito di lavoro autonomo

Un professionista con un dipendente a tempo pieno, per il 2023, dichiara i seguenti dati:

- reddito rilevante dichiarato ai fini del CPB 90.000,00 euro;
- punteggio ISA 7,75 (con anomalia valorizzata a 1 dell'indicatore "Copertura delle spese per dipendente").

L'applicativo ISA propone:

- per il 2024 un reddito pari a 110.660,00 euro;
- per il 2025 un reddito pari a 132.088,00 euro.

Proposta non modificabile

Non ci sono margini di modifica dei valori proposti dal *software* applicativo, i quali possono essere solo accettati o meno dal contribuente.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CPB 2024-2025

Il quadro P del modello CPB 2024/2025 si conclude con la casella collocata all'interno del rigo P10, che dovrà essere barrata per rendere efficace l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia relativamente all'IRAP.

Le specifiche tecniche al modello CPB 2024-2025 indicano per tutti gli ISA che, se P10 non è compilato, allora non possono essere compilati P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09. Si tratta di un controllo bloccante confermabile.

Importi concordati vincolanti

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare

gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Adempimenti fiscali e contabili durante il periodo concordato

Fermo restando l'obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Contributi previdenziali

La determinazione dei contributi previdenziali considera come base reddituale quella concordata. Tuttavia è facoltà del contribuente versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.

La disposizione non sarebbe operativa per i contributi alle Casse previdenziali private, che restano ancorati al reddito effettivo.

Regime premiale ISA

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l'adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA.

Esclusione da accertamenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.

Per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, restano comunque possibili accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

L'acconto delle imposte (IRPEF/IRES e IRAP) relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (in sede di prima applicazione il 2024, per i soggetti "solari"), è stata prevista l'applicazione di una maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.

Primo periodo d'imposta di applicazione del concordato – Metodo storico

Se l'acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico"), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato (per il 2024, indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti indicate (per il 2023, indicato nel rigo P04 del modello CPB).

Allo stesso modo all'importo dell'acconto IRAP determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

- il valore della produzione netta concordato (per il 2024, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti già considerate per le imposte dirette (per il 2023, indicato nel rigo P05 del modello CPB).

La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto, ossia entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).

Primo periodo d'imposta di applicazione del concordato – Metodo previsionale

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti "solari"), se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (c.d. "metodo previsionale"), il versamento è effettuato in due rate:

- la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Acconti 2024	Modalità di calcolo	Termine di versamento
Prima rata	Calcolato secondo le regole ordinarie (metodo storico o previsionale).	<ul style="list-style-type: none">• Entro il 31.7.2024,• oppure entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Acconti 2024	Modalità di calcolo	Termine di versamento
Seconda o unica rata	Calcolata: <ul style="list-style-type: none"> • su base storica con la maggiorazione prevista; • oppure su base previsionale considerando il reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate per il 2024, al netto di quanto già versato con il primo acconto. 	Entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato)

Il saldo delle imposte per il 2024, da versare entro il 30.6.2025, dovrà tener conto del reddito concordato effettivo, ossia rettificato con i componenti reddituali a carattere “straordinario”.

REGIME SOSTITUTIVO OPZIONALE SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES ed eventualmente a IRAP.

Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale.

Base imponibile

L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).

Si tiene conto delle componenti reddituali a carattere “straordinario” o “non ricorrente” oggetto di rettifica.

Aliquote d’imposta

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (ossia il periodo d’imposta 2023).

Punteggio ISA	Aliquota d’imposta sostitutiva
Punteggio ISA 8, 9 o 10	10%
Punteggio ISA 6 o 7	12%
Punteggio ISA 5 o inferiore	15%

La tassazione sostitutiva risulta sempre favorevole sia per i soggetti IRES (che applicano ordinariamente l'aliquota del 24%), sia per i soggetti IRPEF il cui risparmio fiscale aumenta al crescere dell'aliquota marginale propria.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito (di regola, per i soggetti solari, entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).

RIFIUTO DELLA PROPOSTA CPB 2024-2025

Per i soggetti che non aderiscono alla proposta di concordato, l'art. 34 co. 2 del DLgs. 13/2024 dispone l'intensificazione dell'attività di controllo da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Tuttavia, la previsione pare attenuata dalla previsione dall'art. 6 co. 8 del DM 14.6.2024, secondo cui *“la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che [...] resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”*.

CAUSE DI CESSAZIONE

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA;
- sia cessata l'attività;
- vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l'associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
- i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro.

Circostanze eccezionali sfavorevoli

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verificano circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;

- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

La cessazione del concordato si realizza a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

CAUSE DI DECADENZA

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Permanenza dell'efficacia dei valori concordati

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Dichiarazione infedele

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche:

- nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- se sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

Verifica di cause di esclusione

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione tra quelle di seguito indicate:

- mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- conseguimento di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- adesione al regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordato;
- presenza di operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale.

Emersione di debiti tributari

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari o previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. La decadenza non interviene se il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.

Omessi versamenti

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-*bis* del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

Violazioni di non lieve entità

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Riepilogo delle cause di decadenza

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di decadenza dal concordato preventivo biennale.

Ravvedimento operoso

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso (le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza).

Fattispecie	Ulteriori condizioni	Periodo di riferimento	Ravvedimento
Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate	Importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati	Periodi di imposta oggetto di concordato o periodo precedente (2023-2025)	No
Dichiarazione integrativa	Diversa quantificazione dei redditi rispetto a quelli su cui si basa la proposta di concordato	Modello REDDITI 2024 (periodo d'imposta 2023)	No
Indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato	-	Modello REDDITI 2024 (periodo d'imposta 2023)	No
Omessa presentazione della dichiarazione	-	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2023)	No
Condanna per reati tributari	-	Reati commessi nei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2023)	No
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	-	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014	-	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	No
Operazioni straordinarie	-	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	No
Emersione di debiti tributari	-	Periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023)	No; l'estinzione dei debiti superiori a 5.000 euro neutralizza la causa di esclusione
Omesso versamento delle somme derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/73)	-	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	Sì
Constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al DLgs. 74/2000	-	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	Sì

Fattispecie	Ulteriori condizioni	Periodo di riferimento	Ravvedimento
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato	Scostamento superiore al 30%	Periodi di imposta di applicazione del concordato o periodo di imposta precedente (2023-2025)	Si
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA	-	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	No
Contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto	Tre o più violazioni, commesse in giorni diversi	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	No
Sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza	-	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	No
Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici	-	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	No

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-tax